

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2012, 2013 e 2014, previa determinazione del numero degli amministratori da nominare; deliberazioni relative e conseguenti

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato conferito agli Amministratori della Vostra Società dall'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2009 per il triennio 2009/2011.

Nel rivolgere un sentito ringraziamento ed apprezzamento ai membri del predetto organo amministrativo per la proficua attività sin qui svolta nell'interesse della Società, si ricorda che l'articolo 15 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di dodici (12) componenti e che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,00% del capitale sociale.

Si rammenta che la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., conseguentemente, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera d), e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, è necessario che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

In questo quadro, siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà stata convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2014.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun azionista, nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo

soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti legittimati, devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno antecedente a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente dagli stessi detenuta, e dalla seguente documentazione:

- a) il curriculum vitae dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi;
- b) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- c) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito.

Le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, devono pervenire alla Società entro le ore 17.00 del 3 aprile 2012.

In conformità a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 e dall'art. 2 del Codice di Autodisciplina per le società quotate, il Consiglio di Amministrazione ha definito la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione; la relativa relazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancagenerali.com.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come delineato all'art. 15, commi 10, 11 e 12 dello Statuto Sociale. Nell'ipotesi in cui venga presentata un'unica lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa. Qualora, invece,

vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea - con arrotondamento, in caso di numero frazionario - all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ed a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 15 dello Statuto Sociale saranno considerate come non presentate.

Nell'invitarVi a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, esprimendo la Vostra preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie sopra esplicitate, si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito della votazione, attribuendo la Presidenza al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Milano, 13 marzo 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE